

Gent. mo Signore

Egregio Signor [REDACTED]

do seguito alla sua richiesta di annotare la sua volontà di abbandonare la Chiesa Cattolica, con lettera del 12/03/2008, indirizzata a questa parrocchia.


Considerato anche l'esito negativo dell'invito rivolto dall'Ordinario Diocesano, visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, del 30 ottobre 1999, le confermo di avere apposto sul libro dei battezzati l'annotazione da lei richiesta.

La predetta annotazione comporta le conseguenze di ordine giuridico riportate in nota*.

Distinti saluti.

Bentivoglio, 18/08/2008

il rettore curato



* Conseguenze di ordine giuridico:

- scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1), che potrà essere revocata solo dopo un approfondito percorso spirituale e penitenziale;
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2°; 915);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 § 1, 5°; 1124);
- esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cann. 1184 § 1, 1).